

## STATUTO

### TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

**ART. 1** – In osservanza dei principi di libertà e socialità tutelati dall'ordinamento giuridico, è costituita, con sede in RIMINI, un'associazione non commerciale, senza fini di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARCO BEZZECCHI OFFICIAL FAN CLUB**", in sigla "**ASD MARCO BEZZECCHI OFFICIAL FAN CLUB**".

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### TITOLO II – SCOPO E OGGETTO

**ART. 2** – L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche. Essa ha per finalità l'attività sportiva dilettantistica nell'ambito del motociclismo e dei motori in genere, si propone di sostenere e valorizzare il pilota Marco Bezzecchi, nello specifico riunire tutti i tifosi del pilota, sensibilizzare la popolazione la diffusione e la pratica del motociclismo e dei motori in genere, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima, osservando le norme e le direttive emanate dal CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti; nonché tutte le attività ad esso connesse, siano esse turistiche che da competizione, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva e culturale nell'ambito dei motori. L'Associazione si propone di sensibilizzare la popolazione al sostegno del pilota Marco Bezzecchi, valorizzandone l'opera e l'immagine sia in Italia che all'estero, sostenendolo negli allenamenti, nelle gare e durante le trasferte. L'Associazione potrà avere funzione sociale di crescita e maturazione umana e civile, anche promuovendosi come luogo di aggregazione e di incontro e potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, compresa l'organizzazione di eventi sportivi ricreativi e culturali relativi al motociclismo ed ai motori in generale. Essa potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e civili. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

### TITOLO III – ASSOCIATI

**ART. 4** – Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche o Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Potranno associarsi anche soci minorenni previa sottoscrizione del modulo o invio della richiesta associativa a mezzo del soggetto che ne ha la patria potestà.

**ART. 5** – Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, tramite e-mail o altro mezzo scritto idoneo a far pervenire la richiesta (es. social network, format del sito internet ecc.), recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Con la

comunicazione dell'accettazione della domanda ovvero all'atto del rilascio della tessera sociale – se istituita dal Consiglio Direttivo – nonché dietro pagamento della quota associativa annuale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.

**ART. 6** – La qualifica di associato individuale dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione sia sportive che culturali;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto;
- a partecipare alle Assemblee e ad esprimere il proprio voto per le elezioni degli organi direttivi, nonché essere eletto come membro del Consiglio Direttivo, quindi è a tutti gli effetti partecipe all'elettorato attivo e passivo.

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

E' esclusa la temporaneità del rapporto giuridico.

**ART. 7** – Gli associati sono obbligati a versare una quota associativa annuale. Essa verrà determinata con delibera del Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il termine stabilito nella delibera medesima, dopodiché l'associato sarà considerato decaduto per morosità. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota annuale, salvo specifici servizi che l'associazione intenderà offrire dietro pagamento.

In ogni caso i versamenti effettuati volontariamente consapevolmente da singoli associati, anche oltre i limiti delle quote associative annuali, devono intendersi a fondo perduto: pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di recesso o di esclusione dall'associazione, l'associato ha diritto alla restituzione di quanto versato. Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

**ART. 8** – Gli associati si distinguono in:

- **FONDATORI**, sono gli associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- **ADERENTI**, sono gli associati individuali che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza per contribuire alla realizzazione dei fini sociali;
- **BENEMERITI**, sono gli associati individuali che sono nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, o per le finalità della stessa, e sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Gli associati come sopra indicati hanno tutti gli stessi diritti e doveri e sono vincolati all'associazione per la durata dell'anno sociale.

#### **TITOLO IV – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE**

**ART. 9** – La qualifica di associato individuale si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

**ART. 10** – L'associato può recedere dall'associazione in qualunque momento mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o raccomandata a mano controfirmata dal Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo. Il recesso diverrà efficace alla data di ricevimento della comunicazione suddetta.

**ART. 11** – L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;

b) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali o sportivi, all'associazione e comunque quando siano intervenuti motivi che per la loro gravità rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

L'esclusione ha effetto con la conoscenza effettiva della deliberazione di esclusione che deve essere comunicata all'associato mediante mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

**ART. 12** – Il socio che non abbia adempiuto al versamento della quota associativa annuale, e comunque non la regolarizzi entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo è considerato decaduto per morosità senza formalità alcuna.

## **TITOLO V – FONDO COMUNE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**ART. 13** – Il fondo comune è costituito dal capitale iniziale versato dai fondatori, dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione, dedotti i disavanzi. Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

**ART. 14** – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Salvo eventi eccezionali, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio di Chiusura o il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati che deve essere approvato entro lo stesso termine salvo proroghe o rinvii per esigenze di gestione o straordinarie. Gli associati possono chiederne copia nei tre giorni antecedenti l'assemblea. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione, dopo aver sanato eventuali disavanzi, per la realizzazione delle attività sportive sociali e culturali di quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO VI – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 15** – Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli Associati                      b) il Consiglio Direttivo                      c) il Presidente

### **Assemblea degli Associati**

**ART. 16** – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, ovvero pubblicato nei social network, ovvero a mezzo email, sito internet o altro mezzo deliberato, almeno sette giorni prima della adunanza, essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

**ART. 17** – l'assemblea ordinaria:

a) approva il Bilancio di Chiusura o il Rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla nomina delle cariche sociali che sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono

soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto ed interesse dell'associazione;  
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

**ART. 18** – L'assemblea di norma, è costituita straordinariamente quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e deliberare sulla trasformazione/fusione.

**ART. 19** – In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Il diritto di voto spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale, non decaduti non receduti e non esclusi, liberamente e senza limite alcuno. E' previsto il voto per delega, massimo una per ogni socio. I soci minorenni non possono votare fino al compimento della maggiore età.

Per le modifiche al presente Statuto o per lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto che poi decideranno a maggioranza degli associati presenti. Nel caso non venisse raggiunto il quorum in seconda convocazione varranno le maggioranze semplici.

**ART. 20** – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Il Segretario redige il verbale dell'assemblea e lo trascrive in apposito libro verbali delle Assemblee. Il libro verbali delle Assemblee è liberamente visionabile presso la sede dell'associazione dagli associati interessati.

### **Consiglio Direttivo**

**ART. 21** – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del consiglio direttivo sono demandati dall'assemblea ma indicati a svolgere le mansioni dai soci fondatori, i quali potranno chiedere le dimissioni dell'intero consiglio o alcuni di loro e se del caso sostituirli per captazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, email, sms sul cellulare o social network o altro mezzo, da inviarsi non meno di tre giorni prima della adunanza. I consigli con la presenza di tutti i membri sono sempre validi.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) convocare l'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il Bilancio di Chiusura o il Rendiconto economico e finanziario;
- c) compilare gli eventuali regolamenti interni;

- d) realizzare sedi distaccate in Italia e all'estero, attraverso soci incaricati alla gestione locale;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, il trasferimento e l'esclusione degli associati;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) annotare, in apposito libro, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- i) tenere aggiornato il libro degli associati;
- l) delegare membri del Consiglio Direttivo o Soci;
- m) tutto quanto compreso nell'attività ordinaria.

**ART. 22** – In caso di prolungata assenza (3 riunioni consecutive) qualsiasi componente del Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto, salvo giustificato motivo (es: malattia ecc.).

Accertata la causa di decadenza, l'Assemblea – convocata senza ritardo – provvederà a rinominare i Consiglieri decaduti tra quelli in precedenza non eletti o attraverso una nuova elezione.

### **Presidente**

**ART. 23** – Il Presidente, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, o in via sussidiaria dal consigliere più anziano.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta; convoca l'Assemblea; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del suo operato. Egli gestisce anche la cassa e la banca in collaborazione con i delegati, dietro la supervisione del Consiglio Direttivo.

### **Vice-Presidente**

**ART. 24** – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Egli può essere delegato anche per altre mansioni deliberate.

### **Segretario**

**ART. 25** – Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e degli Associati, e la corrispondenza in generale.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E SCIoglimento**

**ART. 26** – Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Arbitro costituito da un professionista esterno esperto in materia, nominato di comune accordo.

In tutti i casi in cui non fosse possibile procedere, per qualsivoglia motivo, secondo le indicazioni suddette, si procederà secondo l'arbitrato irrituale come da prassi.

La parte che vorrà sottoporre la questione all'arbitro o Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra.

L'arbitrato avrà sede in Rimini e il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

**ART. 27** – L'Associazione si estinguerà per volontà dell'Assemblea o qualora gli associati si riducano a meno di 3 o per mancato raggiungimento dell'oggetto sociale qualora il pilota Marco Bezzecchi non si riconosca più in questa associazione. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con stesse finalità o ad altri enti non profit sentito l'organo competente se esistente.

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 27 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia fiscale art. 143 e seguenti del DPR 917/86 e tutte le norme relative all'ambito associativo in generale per quanto compatibili.

**Letto Confermato e Sottoscritto**

**Rimini, il 25/10/2018**